

(N. 2237)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 MARZO 1952

Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale  
per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, lo stanziamento a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, è stato fissato, per quell'esercizio finanziario, in lire 6 miliardi, nella stessa misura, cioè, già stabilita per i due precedenti esercizi finanziari.

Gli aumenti dei costi dei servizi, intervenuti negli ultimi anni e l'accresciuto numero delle istituzioni funzionanti, hanno provocato un aumento delle spese di gestione che la predetta Opera nazionale deve sostenere nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, a carattere umanitario e sociale. La misura del contributo statale sul quale fa assegnamento

l'ente per il suo funzionamento, si è dimostrato, di conseguenza, assolutamente insufficiente alle esigenze finanziarie della istituzione.

Si rende pertanto necessario aumentare la misura del contributo statale, nei limiti consentiti dalle attuali condizioni del bilancio, onde evitare una contrazione dell'assistenza, particolarmente deprecabile in questo momento.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge col quale si dispone che la misura di detta sovvenzione è aumentata, per l'esercizio finanziario 1950-51, di lire 500 milioni.

La maggiore spesa verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51, già approvato dalle Assemblee legislative (legge 4 novembre 1951, n. 1196).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, in lire 6.000.000.000, dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è aumentata di lire 500.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.